National GT Challenge/Supersport GT – Young Timer Touring Cup/ATCC FX – Topjet F2000
RS Cup – Legends Cars Trophy – Mitjet Trophy – Trofeo Predator's – FX Pro Series/FX3

Autodromo Internazionale del Mugello - Scarperia e San Piero (FI) - 16, 17, 18 ottobre/October 2026

Luogo:	**Scarperia San Piero**	**Documento n°: 2.17**	
Data:	**17.10.2026**	**Ora: 19.00**	

Decisione n° 16

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 82 Sabbatini Diego
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto ed esaminato il rapporto del Commissario Tecnico Delegato, convocati ed ascoltati il Concorrente /Conduttore o Team Manager, il quale dichiara di esserci stata una incomprensione all'interno del loro staff tecnico, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente N.:	82 Sabbatini Diego
Conduttore	Sabbatini Diego
Sessione:	Qualifiche
Fatto:	La vettura n. 82 risultava non conforme nel carreggiata posteriore non conforme alla fiche di omologazione.
Violazione:	Art. 128 (Rispetto dei regolamenti tecnici) Lett. B) Art. 3 Regolamento tecnico di campionato 2026
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art. 128 (Rispetto dei regolamenti tecnici) Lett. B) Art. 15 (linee guida rispetto regolamenti tecnici) Appendice 5 RSN 2026 rif. Art. 128 RSN 2026
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n. 82 Sabbatini Diego ammenda di 1000 Euro . Come previsto dall'art. 216bis C) RSN, l'ammenda deve essere versata entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine, le licenze del concorrente e/o del conduttore sono automaticamente sospese. La sospensione cessa non appena l'ammenda viene pagata.
Motivazione:	La vettura n. 82 risultava non conforme nel carreggiata posteriore non conforme alla fiche di omologazione.

Per questi motivi, il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Paolo Quaranta
Presidente

Simone Leoni

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:
Concorrente:
Data: 17/10/2026 Ora: 19:30 Firma: .....

( ) Notifica ex art. 215 RSN
( ) Penalità esposta monitor
( ) Esposta albo gara

Esposto alle: 19 : 30